

CAMERA DEI DEPUTATI N. 686

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI,
CONTU, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI,
URSO, ZARRO, ZAMBON, ZUECH**

Presentata il 20 ottobre 1983

Modifiche alle norme in materia di collocamento di manodopera agricola

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai da tutti riconosciuto che il settore agricolo può validamente costituire una valida valvola per risolvere gli annosi problemi economici e sociali che sta attraversando il nostro Paese.

Le condizioni pedo-climatiche del territorio italiano sono ottimali per certe produzioni, ortofrutticole in particolare, che trovano una buona collocazione sui mercati esteri, concorrendo alla contrazione del passivo della bilancia commerciale nella parte relativa alla voce che interessa l'import-export dei generi alimentari.

Lo sviluppo della produzione agricola in generale e delle colture intensive in particolare, può avere effetti positivi anche sugli incrementi occupazionali, anche se per lo più di carattere stagionale, fatto questo che, pur non eliminando da solo l'annoso problema dei « senza lavoro », interviene a ridurre l'attuale « di-

soccupazione di massa » in un fenomeno parzialmente caratterizzato da una « disoccupazione frizionale » i cui effetti socio-economici sono meno gravi di quelli denunciati dalla globale mancanza di possibilità di impiego.

Naturalmente non si devono trascurare i fattori negativi che intervengono a ridurre l'incremento produttivo del settore quali, ad esempio:

l'instabilità delle richieste di mercato e dei costi di produzione che, anche in relazione ai cicli colturali, determinano difficoltà programmatiche;

lo scarso potere contrattuale sui prodotti agricoli che annulla ogni possibilità di autofinanziamento aziendale;

la polverizzazione, il frazionamento e l'accidentalità dei terreni che non sempre consentono l'uso di nuove tecnologie (meccanizzazione agricola);

la carenza di manodopera qualificata e specializzata che, indirettamente, viene ad incidere sui costi di produzione.

Per superare queste difficoltà è necessaria una politica generale di carattere economico-produttiva e socio-occupazionale — essendo le due condizioni l'una integrativa dell'altra — che contemperino le esigenze della produzione con quelle dei lavoratori, siano quest'ultimi autonomi o subordinati.

In attesa della riforma del collocamento agricolo ed in considerazione delle tematiche dibattute in seno alla Commissione tredicesima in occasione della approvazione in sede legislativa del disegno di legge n. 760, si reputa opportuno, attraverso la presente proposta di legge, compiere un primo passo volto a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro onde favorire una maggiore coincidenza spontanea degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Prima di passare all'esame delle motivazioni che hanno suggerito — per ogni singolo articolo — la presentazione della presente proposta di legge, ci preme sottolineare, come già in precedenza accennato, l'importanza che riveste l'agricoltura ai fini occupazionali sia direttamente (lavorazione delle colture, allevamento del bestiame, silvicoltura), che indirettamente (produzione dei mezzi e sostanze necessari all'agricoltura e lavorazione dei prodotti agricoli).

Ciò oltre a lenire gli effetti negativi della attuale crisi congiunturale, determinerebbe da un lato un freno all'incremento della disoccupazione dovuta in parte ai tagli degli organici operati dalle aziende industriali e, dall'altro, contribuirebbe a ridurre il *deficit* della bilancia commerciale in generale con particolare riguardo alle voci inerenti ai prodotti alimentari ed al legname.

Il riordino dell'attuale sistema della distribuzione dei prodotti e le incentivazioni di carattere economico (prestiti agevolati, fiscalizzazioni, ecc.) non sono sufficienti a risolvere i problemi che oggi interessano le aziende agricole — piccole

in particolare — se non accompagnati da una sburocratizzazione delle varie norme riguardanti il fiscale, il previdenziale, l'assistenziale ed il collocamento, che sottraggono all'agricoltore prezioso tempo alle esigenze produttive, oltre alle spese dovute ad onorari a liberi professionisti per non disattendere alla legge. D'altronde non si può pretendere che un coltivatore diretto, un mezzadro od un colono sia contemporaneamente lavoratore autonomo, commercialista, legale e consulente del lavoro.

L'articolo 1 vuol privilegiare (nel senso di rendere giustizia) quei lavoratori professionalmente agricoli che, attraverso numerosi rapporti stagionali di breve durata, riescono nell'arco dell'anno ad accumulare un numero di giornate lavorative — anche se effettuate presso più datori di lavoro — occorrenti per consentire loro ed ai propri familiari una vita libera e dignitosa (vedi articolo 36 della Costituzione).

È vero che l'articolo 8-bis della legge 29 marzo 1983, n. 79, prevede, su richiesta del lavoratore, la precedenza al lavoro per le attività stagionali presso il datore di lavoro titolare dell'azienda ove nell'anno precedente ha avuto luogo la prestazione, ma è pur vero che la possibilità di riassunzione può venir meno, qualora per la imprevedibilità delle avversità atmosferiche, diminuiscano i fabbisogni di manodopera. In questo caso le disposizioni legislative prevedono la graduatoria tra gli aventi diritto alla precedenza.

Ne consegue che i suddetti lavoratori vengono penalizzati in quanto una anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento (condizione primaria ai fini della stesura della graduatoria di priorità per l'avviamento al lavoro) inferiore ad altri elementi che in certi casi non sono professionalmente agricoli (studenti, pensionati, ecc.).

Il voler insistere sul mantenimento di questa norma — di mero carattere assistenziale — danneggia non solo la produzione ma anche, e, soprattutto, il lavoratore sia sotto l'aspetto della professionalità che quello socio-economico.

Né per altro è possibile associarsi indiscriminatamente, a quanto contenuto all'articolo 5, n. 4 ed all'articolo 7, n. 1 della legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevedono la possibilità di fissare, tenuto conto dell'elevato indice di disoccupazione, turni di lavoro a rotazione, per dare a tutti gli stagionali — mediante la riduzione delle giornate lavorative procapite — una occupazione più precaria rispetto a quella preventivata dagli stessi operai agricoli.

A questo punto vengono spontanee due domande: « perché questa norma non viene estesa ad altri settori produttivi, non esclusa la pubblica amministrazione? » Ancora: « Perché questo trattamento deve essere riservato ai soli lavoratori a tempo determinato » e non a quelli a « tempo indeterminato » in quanto su tutto il territorio nazionale esiste un elevato indice di disoccupazione? Qualcuno farà osservare che ciò non è possibile per effetto della professionalità: ma noi rispondiamo che anche nell'agricoltura, come negli altri comparti produttivi esiste l'esigenza di una professionalità. Per altro in tutti i settori — ivi compresa la pubblica amministrazione ove è sufficiente la scuola dell'obbligo per concorrere all'ammissione nella carriera esecutiva — esistono fasce prive di professionalità (vedi generici).

Assistiamo all'assurdo che nel settore privato per svolgere l'attività di apprendista od essere adibito a lavori generici in attività considerate leggere in età compresa tra i 14 ed i 15 anni il minore deve essere in possesso della licenza di scuola media inferiore, mentre la pubblica amministrazione con lo stesso titolo di studio al compimento del 18° anno di età il giovane viene assunto come impiegato (livello esecutivo).

Premesso, sempre in merito alla professionalità, che la « Commissione locale per la manodopera agricola » in maggioranza formata dai rappresentanti dei lavoratori (n. 5) e da quelli dei datori di lavoro (n. 3), ha il compito di determinare in via definitiva la qualifica ai fini dell'avviamento al lavoro vedi articolo 2,

legge n. 83 del 1970) ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione solo due esempi:

1) *Potatura verde del pesco*: è questo un processo volto, tra l'altro, a diradare i rami ricoperti di foglie al fine di dar luce ai frutti per una più perfetta maturazione. Orbene i rappresentanti dei lavoratori sono del parere — ed essendo in maggioranza assoluta al lavoratore viene attribuita la qualifica — che qualsiasi persona è in grado di svolgere questo lavoro anche se la mancata capacità professionale porta a sfozzire il numero dei « brindilli » che sono quei rami che nell'anno successivo determinano la produzione.

Luce è stata fatta ma nella stagione successiva il danno non colpisce solo la produzione ma anche l'occupazione in quanto viene meno la produzione delle pesche (addio quindi raccolta, cernita, imballaggio, ecc.).

2) *Raccolta frutta*: Secondo i rappresentanti dei lavoratori dell'organo collegiale, tutti sono in condizione di raccogliere la frutta, in quanto all'atto di formulare il parere non tengono conto che la conservazione del prodotto è « l'instivamento dello stesso in celle frigorifere ». La mancata professionalità — che si acquisisce con il tempo e l'esperienza — determina non indifferenti scarti del prodotto dovuti ad ammaccature non recepite al momento della raccolta ma che si evidenziano — entro breve termine — quando la frutta viene immessa sul mercato.

Articolo 2. Questo articolo tende raggiungere alcune modifiche all'attuale troppo rigido sistema del collocamento onde — come già avviene nei rimanenti paesi della CEE — favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

Alle motivazioni riportate all'articolo 1 della presente proposta di legge si aggiungono le seguenti:

1) valorizzare la professionalità in quanto questa deve fare aggio sulla assistenzialità;

2) riconfermare che il concetto di « efficienza produttiva » è il rapporto tra la « struttura » (l'azienda nel suo complesso) ed il lavoro (l'uomo nella sua professionalità), in quanto solo attraverso il « produrre » si crea ricchezza la cui distribuzione deve essere consona alle esigenze della collettività;

3) favorire le aspirazioni del lavoratore senza offendere la sua personalità professionale e le esigenze della produzione;

4) ottenere attraverso questi tre punti fondamentali la coscienza che i problemi sociali si risolvono attraverso la produzione e non mediante l'assistenza;

5) facilitare l'inserimento dei disoccupati nelle piccole aziende, tenendo conto che il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro riveste ancora particolare importanza. Infatti, come nei piccoli centri esiste ancora, un « volto umano » scomparso nelle grandi città, così nelle piccole imprese — siano esse agricole o artigiane — il « volto umano » (da non confondere con il paternalismo ormai scomparso) nel rapporto di lavoro è ancora di casa, contrariamente a quanto avviene nelle grandi aziende (industria in particolare).

Questo rapporto fiduciario è rappresentato tra l'altro anche dalla convivenza del lavoratore con il nucleo familiare del titolare dell'azienda coltivatrice diretta, mezzadrile e colonica (vitto-alloggio);

6) ridare maggior forza ai principi della « professionalità » e della « fiduciarità » vuol dire ridare tono al mercato del lavoro attraverso la creazione di nuovi posti, eliminando — come avviene in tutti i comparti produttivi — il fenomeno del « lavoro nero »;

7) limitare l'assunzione diretta per le sole attività e per le sole imprese indicate all'articolo 2 le cui caratteristiche sono:

a) la breve durata;

b) la deteriorabilità dei prodotti;

c) la conduzione familiare.

Rimangono quindi validi i principi enunciati dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, fermo restando che nulla viene modificato in materia di accertamento e di accreditamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori agricoli.

Articolo 3. Questa norma vuole — secondo i proponenti — eliminare un atto burocratico il cui dato — relativo alla comunicazione di eventuali (quanto rari) passaggi li qualifica durante il rapporto durante il rapporto di lavoro alla sezione collocamento — può essere desunto — dall'ufficio — dal libretto di lavoro al momento della reinscrizione del lavoratore nelle liste dei disoccupati.

Ciò anche in considerazione del fatto che:

a) il lavoratore specializzato non ha, sotto l'aspetto professionale, alcun vantaggio nell'avvalersi della sua professionalità per essere assunto nominativamente allo scopo di potersi occupare in mansioni di carattere generico o comunque inferiore alle sue capacità tecniche in quanto potrebbero determinargli difficoltà di successiva occupazione nell'ambito della qualifica posseduta anche in considerazione del fatto che nel settore agricolo è vietato il passaggio diretto ed immediato previsto — ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 264 del 1949 — nei rimanenti comparti produttivi;

b) il datore di lavoro non ha alcun interesse economico-produttivo ad assumere — per aggirare l'ostacolo del collocamento — uno specializzato per adibirlo a lavori di manovalanza in quanto contrasta con l'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (Statuto dei lavoratori) che modifica l'articolo 2103 del codice civile;

c) le diverse mansioni (raccolta cernita - imballaggio, ecc.) in cui può essere adibito il lavoratore, non comportano alcuna variazione o differenziazione retributiva, normativa e previdenziale.

Articolo 4. Questa proposta che si inserisce nel filo conduttore della professionalità viene suggerita dal fatto che nella maggioranza dei casi non sempre è possibile reperire attraverso gli uffici competenti maestranze in possesso di qualifiche consone alle esigenze della produzione, siano esse incluse o meno nelle determinazioni di cui al punto 7, dell'articolo 3 della legge n. 83 del 1970 (Compiti della Commissione regionale per il collocamento della manodopera agricola istituita ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge).

Inoltre, malgrado i piani colturali cui le aziende sono soggette a presentare annualmente per consentire, agli organi di cui agli articoli 2 - 4, 6 della legge n. 83 del 1970, di formulare ai sensi degli articoli 3, n. 1 - 4, n. 2 e 7, n. 6, della legge stessa il fabbisogno di manodopera agricola, difficilmente è possibile realizzare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro a distanza ed in loco, soprattutto quando i fabbisogni riguardano personale specializzato e qualificato, essendo la gran massa dei disoccupati rappresentata da elementi privi di ogni professionalità.

Ciò è dovuto anche — e soprattutto — allo scollamento esistente — in materia di formazione professionale — tra scuola e mondo del lavoro.

L'articolo 16-ter, del disegno di legge n. 351 del 6 luglio 1978, convertito con modificazioni ed integrazioni in legge 4 agosto 1978, n. 479, istituiva le Commissioni provinciali di accertamento della qualifica professionale. Vuoi per mancanza di validi strumenti a disposizione e vuoi per motivi non ancora del tutto accertati questo organo collegiale non ha ancora dato modo di dimostrare la sua efficienza operativa.

Per altro le Commissioni locali per la manodopera agricola di cui all'articolo 6 della legge n. 83 del 1970, svolgono sovente questo compito, demandato loro dal successivo articolo 7, punto 4, con criteri più di carattere assistenziale che tecnico. Ciò è dovuto non tanto a principi precostituiti quanto alla impossibilità di

conoscere l'intera vasta gamma delle mansioni richieste dalla produzione, anche in considerazione del fatto che i rappresentanti dei lavoratori non sempre hanno avuto modo di svolgere l'intero iter lavorativo previsto dalle numerose colture agricole (vedi i due esempi riportati nella illustrazione dell'articolo 1).

Da quanto sopra si può desumere che l'unico elemento in grado di accertare se un lavoratore possiede o meno una qualificazione è il datore di lavoro che, come imprenditore in proprio (coltivatore diretto in particolare), conosce tutte le fasi lavorative delle singole colture e quindi quali sono le capacità professionali occorrenti per svolgere ad opera d'arte i lavori connessi all'attività stessa.

Quindi non si tratta di fare discriminazioni tra persone ma semplicemente — come in precedenza accennato — mettere l'uomo giusto al posto giusto, onde soddisfare sia le aspirazioni del lavoratore che le esigenze produttive dell'azienda, tenendo anche conto del particolare rapporto reciproco fiduciario esistente tra le parti derivante dalla convivenza del dipendente con il nucleo familiare dell'imprenditore.

In fondo, nelle aziende coltivatrici dirette questa convivenza non si discosta da quella che si verifica nel rapporto di lavoro domestico, la cui instaurazione avviene per assunzione diretta, essendo l'assunzione stessa inclusa nelle norme speciali del collocamento proprio per questa caratteristica.

Articolo 5. Proposta questa che vuole abolire una discriminazione oggi esistente tra il settore agricolo ed i rimanenti comparti produttivi in quanto, per questi ultimi non sussistono veti di trasferimenti aziendali nell'ambito di stabilimenti della stessa ditta anche se, in certi casi, è posta la condizione di accettazione da parte del lavoratore.

In agricoltura non solo esiste il veto di trasferimenti definitivi ma anche di momentanei spostamenti, con relativa diaria, accettati dal lavoratore.

Ciò danneggia il prestatore d'opera in quanto essendo l'impresa obbligata ad

assumere personale destinato ad un « fondo » diverso presso la sezione collocamento ove è sita l'azienda, è costretta al termine dei lavori al licenziamento del predetto lavoratore in precedenza assunto per lavori in altra azienda sita in località diversa avendo il collocamento giurisdizionale comunale (trattasi sempre dello stesso datore di lavoro).

Articoli 6, 7, 8. Attualmente gli organi collegiali per il collocamento della manodopera agricola (vedi articoli 2, 4 e 6 della legge n. 83 del 1970) non sono paritetici in quanto i lavoratori sono in maggioranza assoluta e quindi i datori di lavoro si vedono respingere ogni loro proposta anche se volta non al singolo interesse ma a quello della collettività.

Un esempio tipico traspare evidente nel modo di svolgere da parte delle Commissioni locali l'iter relativo all'accertamento del possesso e meno della qualifica professionale come accennato in precedenza in occasione della illustrazione dell'articolo 4 della presente proposta di legge.

Altro punto dequalificante della Commissione è la mancata presenza nelle liste delle rappresentanze del movimento cooperativo dal cui sviluppo sono previsti sensibili aumenti di occupazione.

Si è avuto modo di accennare in altra parte la rilevanza negativa derivante dallo scollamento tra scuola e mondo del lavoro.

Ora tenuto conto che nel settore agricolo malgrado le tecnologie avanzate sussiste ancora — per la particolare caratteristica delle varie colture — esigenze di manodopera per le numerose lavorazioni ove le macchine non possono sostituire l'elemento « uomo », riteniamo che la presenza dei lavoratori autonomi — anche se non datori di lavoro possano essere validi esperti ai fini di fornire utili indicazioni teoriche e pratiche essendo essi stessi lavoratori aventi professionalità plurivalenti e quindi in grado di formulare indicazioni per una fattiva collaborazione fra scuola — forze sociali — regione e mondo della produzione onde fornire an-

che al settore agricolo manodopera professionalmente preparata per sfatare, una volta per sempre, che lavorare la terra è un mestiere socialmente degradante.

Per altro i piano culturali non hanno il solo scopo di favorire l'incontro tra offerta di lavoro ma anche quello — soprattutto in questo momento di carenza di professionalità — di formulare proposte in materia professionale.

Da ciò ne deriva che le esigenze di personale tecnicamente preparato non è sola incombenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ma anche delle altre componenti sociali che operano nel comparto primario (datori di lavoro — lavoratori autonomi — cooperative) in quanto tutti devono tendere non a fare politica di parte ma a lavorare per l'interesse della collettività nazionale.

Articolo 9. Per quanto concerne la possibilità di assunzione, nel settore dell'agricoltura, di apprendisti, è da rilevare, che gli articoli 21, 2 e 28 della legge n. 25 del 1955, relativi al trattamento previdenziale ed assistenziale da praticare agli apprendisti, innovano il sistema vigente solo per quanto concerne i settori non agricoli.

Ciò non toglie la possibilità di instaurare un rapporto simile nel settore dell'agricoltura per i giovani di età compresa fra i quattordici ed i diciassette anni compiuti onde consentire il loro graduale inserimento nel mondo del lavoro.

Il binomio scuola e lavoro può essere un ottimo servizio alla società in generale ed ai giovani in particolare in quanto rappresenta, senza alcuna retorica, l'unica « scuola di vita » per il grande apporto che può dare nella formazione sociale e professionale dell'uomo.

Per questo motivo viene proposto questo articolo i cui riflessi educativi non potranno che sfociare in risultati positivi apprezzati senz'altro dai numerosi giovani oggi alla ricerca di un posto di lavoro.

Come si può notare, la presente proposta mira, nel suo contesto, esclusivamente a favorire quei rapporti di lavoro che, per la loro precarietà nel tempo e la loro

configurazione bracciantile — anche se non priva di professionalità — possono, per eccesso burocratico, incappare in evasione alle norme in materia di collocamento ed accertamento contributivo, previdenziale ed assistenziale, se non regolati nella loro instaurazione da leggi che tengano conto delle caratteristiche stesse del rapporto di lavoro e delle componenti sociali chiamate a formarlo.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il numero 4), dell'articolo 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è aggiunto il seguente:

« 4-bis) di determinare il punteggio di avviamento al lavoro su richiesta numerica, ai lavoratori locali, stabilendo la circoscrizione territoriale nell'ambito della quale dovrà essere attuata la precedenza stessa; ».

ART. 2.

Il terzo comma, dell'articolo 10, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dai seguenti:

« Alle imprese diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche, singole ed associate, loro cooperative, consorzi ed associazioni, è consentita l'assunzione diretta di lavoratori per non più di settanta giornate annue, anche se discontinue, per ogni singolo lavoratore, per attività stagionali relative a lavori di diradamento, raccolta, cernita, confezione, conservazione, trasformazione, timbratura, incassettatura, stivaggio vagoni e autofrigo di prodotti orticoli, frutticoli, vitivinicoli, agrumicoli ed olive, nonché per i lavori stagionali agricoli in generale.

I datori di lavoro, di cui al comma precedente, sono obbligati a comunicare l'avvenuta assunzione alla sezione di collocamento competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro, indicando per ogni assunto i dati anagrafici, la residenza, la data di inizio del rapporto stesso, con allegato l'attestato di iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore assunto.

Per la denuncia di cessazione del rapporto di lavoro e delle giornate lavorative effettivamente svolte, valgono le modalità ed i termini previsti dal primo comma dell'articolo 14 ».

ART. 3.

Le imprese di cui all'articolo 2 della presente legge sono esonerate, per il personale assunto con le modalità dello stesso articolo, dall'effettuare la comunicazione di cui al secondo comma, dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1970, n. 83.

ART. 4.

Fermo restando il disposto dell'articolo 11, secondo comma, lettera *b*) del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge, con modificazione dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, gli imprenditori di cui al precedente articolo 2, possono assumere nominativamente non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato in possesso di qualifiche non rientranti nelle categorie individuate dalla commissione regionale per la manodopera agricola, istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

ART. 5.

Può essere effettuato l'impiego di manodopera alle dipendenze dello stesso nucleo aziendale per lavorazioni su fondi diversi appartenente allo stesso nucleo familiare anche quando questi ricadano in circoscrizioni diverse da quella della sezione collocamento che ha giurisdizione all'avviamento al lavoro.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, conver-

tito, con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente:

« In ogni regione, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione regionale per la manodopera agricola, composta dal direttore dell'ufficio, in qualità di presidente, dal vice-direttore dell'ufficio stesso, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante dell'ente regione, da undici rappresentanti dei lavoratori, da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due coltivatori diretti datori di lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi del settore agricolo, di cui uno in rappresentanza dei mezzadri e coloni e da tre rappresentanti delle cooperative agricole ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente:

« In ogni provincia, presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione provinciale per la manodopera agricola composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro in qualità di presidente, dal vice-direttore dell'ufficio stesso, dal direttore o da un suo delegato dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati, da un rappresentante dell'ispettorato dell'agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno due dei coltivatori diretti che occupano manodopera subordinata, da tre rappresentanti delle cooperative agricole, e due rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei mezzadri e coloni. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su richiesta, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal quarto comma dell'articolo 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 6, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Presso le sezioni dell'ufficio del lavoro nelle cui circoscrizioni risultino almeno cento braccianti agricoli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è istituita la commissione locale per la manodopera agricola, composta dal dirigente della sezione che la presiede, da cinque rappresentanti dei lavoratori, da tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti anche datori di lavoro, da due rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei mezzadri e coloni, designati su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Nel caso che il numero dei braccianti residenti iscritti negli elenchi sia superiore a cinquecento, il numero dei rappresentanti dei lavoratori è elevato a sette, quello dei rappresentanti dei datori di lavoro a quattro e quello dei lavoratori autonomi a tre ».

ART. 9.

Onde favorire l'occupazione giovanile i benefici contributivi previsti per le aziende artigiane dalla legge 29 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, sono estese ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che assumono, per le lavorazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, giovani di età compresa tra i 14 ed i 17 anni compiuti.

Alle somme occorrenti per il pagamento delle assicurazioni di cui al comma precedente si provvede, senza onere e formalità alcuna degli imprenditori e dei lavoratori, con il fondo di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.